

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che con deliberazione del 26 aprile 2016 è stata autorizzata la stipula dell’Accordo tra l’ACI e la Società Easy Drive Srl per l’erogazione del servizio di Polo Telematico per la connessione con gli archivi Regionali, Provinciali e Nazionale delle tasse automobilistiche, con scadenza il 31 dicembre 2018; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 31 dicembre 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto che la predetta Società ha proposto la prosecuzione del servizio in parola, mediante sottoscrizione di un apposito *Addendum* all’Accordo in essere, nelle more del trasferimento di tutte le operazioni di riscossione della tassa automobilistica sulla piattaforma PagoPA/PagoBollo e comunque non oltre il 31 dicembre 2019; considerato che il citato *Addendum* dispone talune modifiche dell’Accordo tra l’ACI e la Società Easy Drive, con particolare riferimento all’art. 4.1 “Trattamento dei dati personali”, al fine di attualizzarlo alla normativa vigente, e all’art. 6 “Durata e recesso”, allo scopo di modificare la data di scadenza dell’Accordo stesso; preso atto del parere favorevole espresso dall’Avvocatura dell’Ente in relazione al testo dell’*Addendum*, comprensivo dell’Accordo di nomina del Sub Responsabile del trattamento dei dati personali; considerato, relativamente agli aspetti economici, che rimane fermo il riconoscimento all’ACI dell’importo di €. 0,25, oltre IVA, se dovuta, per ciascuna operazione di riscossione effettuata, ad integrale rimborso dei costi sostenuti; tenuto conto che la spesa per la gestione del servizio di Polo Telematico è ricompresa nell’ambito degli ordinari costi informatici per la riscossione, già previsti nel budget di gestione del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche per l’anno 2019, e che non sono previsti costi incrementali a carico dell’ACI; ritenuta l’iniziativa in linea con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi di consolidamento delle funzioni e delle attività gestite relativamente ai servizi delegati anche nel settore delle tasse automobilistiche regionali, attraverso un costante processo di efficientamento e di miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate; **autorizza**, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione adottata nella seduta del 26 aprile 2016, la sottoscrizione dell’*Addendum* all’Accordo in essere tra l’ACI e la Società Easy Drive Srl, per l’erogazione del servizio di Polo Telematico per la connessione con gli archivi Regionali, Provinciali e Nazionale delle tasse automobilistiche, unitamente al relativo allegato Accordo di nomina del Sub Responsabile del trattamento dei dati personali, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione nonché ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell’atto medesimo. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all’attuazione dell’atto.”.

Spett. le
EASY DRIVE S.R.L.
Corso Agnelli 200
10135 TORINO TO

Roma,/..../...

Oggetto: addendum di proroga ed integrazione all'Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche (di seguito "ADDENDUM").

Facciamo seguito alle intese intercorse per riportarVi qui di seguito, quale nostra proposta per la Vostra accettazione e benessere quanto convenuto sul tema in oggetto,

TRA

Automobile Club d'Italia – Ente Pubblico non economico, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 - in persona di Angelo Sticchi Damiani, nato a [REDACTED] nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Roma ed avente i poteri per la firma del presente Accordo (di seguito "**ACI**")

E

Easy Drive con sede legale in Torino, Corso Giovanni Agnelli 200 - Codice fiscale Numero REA TO-812702, Codice Fiscale e P. IVA 06792900018, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente versato, rappresentata dal Procuratore Dott. Massimo Dallara nato a [REDACTED] il [REDACTED] –e domiciliato per la carica presso la sede di Easy Drive S.r.l. ed avente i poteri per al firma del presente Accordo (di seguito "**Easy Drive**")

ACI ed Easy Dive di seguito denominate anche disgiuntamente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

Premesso che:

- a) In data 20 giugno 2016 ACI ed Easy Dive concludevano l'Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche (di seguito l'"**Accordo**")
- b) all'Art. 6 dell'Accordo "*Durata e recesso*" le Parti hanno pattuito quale scadenza dell'Accordo la data del 31/12/2018;

c) con il presente Addendum le Parti concordemente intendono prorogare la validità dell'Accordo ed apportare, altresì, alcune modifiche in tema di privacy.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1) L'Articolo 6.1 dell'Accordo **"Durata e recesso"** *"Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 12 2018. È escluso il rinnovo tacito."*

viene integralmente sostituito come segue:

Articolo 6.1 **"Durata e recesso"** *"Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal 1 gennaio 2019 e fino al definitivo passaggio al sistema PAGOBOLLO PAGOPA e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019. È escluso il rinnovo tacito".*

2) L'Articolo 4.1 dell'Accordo **"Trattamento dei dati personali"** *"Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Responsabili del Trattamento dei dati" secondo gli accordi con le Regioni Titolari del Trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.*

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascuna delle Parti ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste in esecuzione del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 (d'ora in poi Decreto).

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite secondo quanto previsto all'art. 30 del citato Decreto.

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, incaricati del trattamento, per tutta la durata del presente Accordo, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente Accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati da uso improprio.

I dati raccolti e o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali e dei relativi Allegati tecnici e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Le Parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli artt. 31 e ss del Decreto e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di prevenire quindi i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati"

viene integralmente sostituito come segue:

*L'Articolo 4.1 dell'Accordo "**Trattamento dei dati personali**" "Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Responsabili del Trattamento dei dati" secondo gli accordi con le Regioni Titolari del Trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.*

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascuna delle Parti ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche

accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.”

3) Al presente Addendum, quale parte integrativa e sostanziale dell'Accordo si allega "Accordo di Nomina a sub responsabile esterno trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679" sottoscritto da entrambe le Parti.

4) Resta inteso e convenuto che ogni altro termine e condizione previsto nell'Accordo che non sia stato espressamente modificato e/o integrato continuerà ad essere valido ed efficace.

Ove d'accordo su quanto sopra Vogliate trascrivere la presente, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta unitamente ai suoi allegati, inviandola alla nostra Società per Vostra accettazione e benestare.

Cordiali saluti.

Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

ACCORDO DI NOMINA A SUB RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI
ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679

Il presente Accordo di nomina a Sub responsabile esterno del trattamento dati (di seguito denominato "Accordo") è concluso tra:

denominazione/ragione sociale		Automobile Club d'Italia			
con sede in: città		Roma	prov.	Roma	cap 00185
indirizzo		Via Marsala 8			
codice fiscale		00493410583	partita iva	00907501001	
tel.			cell.		
e-mail	<u>privacy@aci.it</u>				
pec	Email certificate:				
in persona del legale rappresentante p.t			Ing.Angelo Sticchi Damiani		
di seguito denominata					
"Responsabile del trattamento"					
e					
denominazione/ragione sociale		Easy Drive s.r.l.			
con sede in: città		Torino	prov.	TO	cap
Indirizzo via Corso Giovanni Agnelli 200					
codice fiscale e partita iva		06792900018	Codice fiscale Numero REA	TO-812702	
tel.		011/0037545	cell.	3357616666	
e-mail	massimo.dallara@fcagroup.com				

pec	easy.drive@pec.fcagroup.com
in persona del-procuratore speciale Dott. Massimo Dallara	
di seguito denominata	
"Sub Responsabile del trattamento"	
(congiuntamente le "Parti")	

PREMESSE

Premesso che:

- Il Sub Responsabile del trattamento, al fine dell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le Parti, tratterà dati personali (d'ora in avanti "Dati Personali") di cui L'Automobile Club d'Italia è Responsabile del trattamento;
- Le Parti intendono disciplinare il loro rapporto ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Accordo, l'Automobile Club d'Italia, Responsabile del trattamento, nomina Easy Driver S.R.L. quale Sub Responsabile del trattamento dei dati personali in accordo al disposto dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Il Sub Responsabile del trattamento dovrà, in particolare:

- provvedere all'aggiornamento, modifica, rettifica e cancellazione dei Dati Personali qualora ciò sia necessario in relazione alle finalità del trattamento e se richiesto dal Responsabile del trattamento;
- curare la conservazione dei Dati Personali in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679 (d'ora in avanti "GDPR") e, in generale, nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente;

- individuare e adottare le misure di sicurezza e organizzative adeguate previste dalla normativa Privacy applicabile, e in particolare:
 - a) ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei Dati Personali e in particolare, tra l'altro:
 - (i) adottare un sistema di autenticazione informatica con credenziali di almeno 8 caratteri, permettendo l'accesso solo agli incaricati e/o agli amministratori di sistema e/o ai responsabili interni del trattamento all'uopo muniti di credenziali di autenticazione;
 - (ii) adottare procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 12 (dodici) mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai Dati Personali;
 - (iii) impartire istruzioni per regolare le modalità per assicurare la disponibilità dei Dati Personali in caso di prolungata assenza o impedimento delle persone autorizzate al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per necessità di operatività e sicurezza;
 - (iv) utilizzare un sistema di autorizzazione per le persone autorizzate al trattamento, i responsabili interni e gli amministratori di sistema e aggiornare periodicamente l'ambito del trattamento consentito a detti soggetti;
 - (v) redigere e aggiornare la lista delle persone autorizzate al trattamento;
 - (vi) proteggere gli strumenti elettronici e i Dati Personali rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti, adottando antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale;
 - (vii) adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei Dati Personali e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei Dati Personali con frequenza almeno settimanale;
- dar istruzione ai dipendenti di mantenere come confidenziale ogni dato personale di terzi portato a loro conoscenza nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti, allo stesso modo dei relativi trattamenti, evitando che le credenziali restino incustodite o il terminale accessibile durante una sessione di trattamenti;
- adottare, rispettare e far rispettare alle proprie persone autorizzate, amministratori di sistema, compatibilmente all'allegato contratto, misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tra cui:

- (i) misure e procedure volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi, nonché la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - (ii) procedure per la notifica di eventuali data breach all'autorità competente;
 - (iii) formazione del personale;
 - (iv) policy, processi e strumenti adottati dal Responsabile del trattamento per assicurare e incrementare la conformità con il GDPR;
 - (v) misure di cifratura e pseudoanonimizzazione;
 - (vi) procedure per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate;
 - (vii) impostazione dei propri sistemi secondo i principi di privacy by design e by default e includere l'Analisi sull'Impatto della Protezione dei dati e il risk assessment nelle proprie procedure privacy;
 - (viii) conservazione dei registri delle attività di trattamento svolte e loro messa a disposizione del Responsabile del trattamento su richiesta;
 - (ix) nomina di un Data Protection Officer ove necessario;
 - (x) revisione della propria strategia di trasferimento di dati transfrontaliero in linea con il GDPR;
- vigilare che le persone autorizzate, i referenti interni, e gli amministratori di sistema trattino i Dati Personali nel rispetto del GDPR in particolare:
 - (i) che effettuino il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini della prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti;
 - (ii) che trattino i Dati Personali unicamente per finalità inerenti i compiti loro assegnati;
 - (iii) che non comunichino o diffondano i Dati Personali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del trattamento;
 - (iv) che verifichino, in caso di interruzione anche temporanea del lavoro, che i Dati Personali trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
 - (v) che custodiscano e mantengano strettamente riservate le credenziali di autenticazione;
 - (vi) che rispettino le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento;
 - individuare gli amministratori di sistema, ove necessario, e nominarli per iscritto adempiendo a tutti i requisiti previsti dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008;

- periodicamente e, comunque, almeno annualmente verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione delle persone autorizzate, responsabili e amministratori di sistema;
- collaborare con il Responsabile del trattamento nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali in caso di effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni del Garante Privacy, informando il Responsabile del trattamento circa eventuali richieste formulate dal Garante Privacy o da qualsiasi altra Autorità Giudiziaria e/o pubblica, nonché di ogni questione rilevante in materia di trattamento dei Dati Personali che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi oggetto del rapporto contrattuale;
- avvisare tempestivamente il Responsabile del trattamento di ogni eventuale richiesta ricevuta dagli interessati inerente l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-21 GDPR;
- ove richiesto dal Responsabile del trattamento, rendere l'informativa di cui all'art. 13 GDPR e/o richiedere il consenso secondo quanto disposto dall'art. 6 GDPR e/o predisporre la richiesta di autorizzazione per il trattamento delle categorie speciali di dati e per il trasferimento di dati personali all'estero, nei casi non previsti dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- consentire al Responsabile del trattamento l'esercizio del potere di controllo ai sensi dell'art. 28 GDPR: in tal contesto, mettere a disposizione del Responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo;
- interrompere, in caso di revoca o cessazione per qualsiasi ragione del presente Accordo, ogni operazione di trattamento dei Dati Personali e, su istruzione del Responsabile del trattamento, provvedere alla restituzione dei Dati Personali al Responsabile del trattamento e, quindi, alla cancellazione degli stessi in tempi adeguati e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;
- notificare il Responsabile del trattamento delle violazioni di Dati Personali ("data breach" o "data loss") di cui il Sub Responsabile del trattamento viene a conoscenza, senza ingiustificato ritardo. Nel caso in cui il "data loss" richieda un'operazione di ripristino dei dati, il Sub Responsabile del trattamento indicherà al Responsabile del trattamento la data del backup da cui vengono ripristinati i dati in modo da permettere al Responsabile del trattamento di conoscere l'esatto intervallo temporale dei dati persi.

Il Responsabile del trattamento vigilerà periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni qui impartite al Sub Responsabile del trattamento e verificherà il perdurare dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che hanno influito sulla designazione del Sub Responsabile del trattamento.

Il presente incarico non prevede alcun compenso aggiuntivo a favore del Sub Responsabile del trattamento rispetto a quello già pattuito nel rapporto contrattuale tra le Parti.

Il Responsabile del trattamento si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, la facoltà di integrare ed adeguare, tempo per tempo, le istruzioni qui contenute anche in ottemperanza alle evoluzioni normative in materia di trattamento di Dati Personali: a tal fine, modificherà l'Elenco dei dati trattati e l'Elenco delle operazioni di trattamento, integrandoli con gli eventuali Dati Personali e le operazioni di trattamento ulteriori affidate al Sub Responsabile del trattamento.

La nomina a Sub Responsabile del trattamento dei Dati Personali decorre dalla sottoscrizione del presente Accordo e resterà valida sino a revoca o comunque fino al venir meno per qualsiasi ragione del rapporto contrattuale tra le Parti o sino alla cessazione dei servizi oggetto dello stesso e/o di ogni attività di trattamento dei Dati Personali di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

Elenco dei Dati Personali trattati dal Sub Responsabile del trattamento

Dati identificativi:

- o nome cognome
- o e-mail
- o indirizzo

Elenco delle operazioni di trattamento:

- o Raccolta
- o Registrazione
- o Organizzazione
- o Strutturazione
- o Conservazione
- o Modifica
- o Estrazione

- Consultazione
- Uso
- Elaborazione
- Comunicazione
- Limitazione
- Cancellazione
- Distruzione
- Raffronto dei dati

Art. 2 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Il Sub Responsabile del trattamento, al fine di controllare i rischi di accesso non autorizzato, divulgazione, mancanza di integrità e indisponibilità dei Dati Personali, sia accidentali sia illegali, si impegna ad adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei Dati Personali così come indicato nel presente Accordo o richiesto dalla normativa.

Le suddette misure tecniche e organizzative dovranno essere costantemente monitorate dal Sub Responsabile del trattamento al fine di verificarne l'efficienza e garantire la sicurezza del trattamento dei Dati Personali.

Salvo previo consenso scritto del Responsabile del Trattamento, il Sub Responsabile del trattamento si impegna a non trasmettere o conservare i dati personali in paesi esterni al territorio dell'Unione Europea e a non consentire l'accesso ai Dati Personali al proprio personale dipendente e/o a soggetti terzi siti fuori dal territorio dell'Unione Europea.

Il Sub Responsabile del trattamento garantisce la gestione delle richieste avanzate dal Responsabile del trattamento o dagli interessati al trattamento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse al fine di permettere l'esercizio dei diritti degli interessati al trattamento dei Dati Personali.

Il Sub Responsabile del trattamento, inoltre, avrà l'obbligo di comunicare al Responsabile del trattamento nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 48 (quarantotto) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personali, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri subfornitori. In tale ipotesi, sarà compito del Sub Responsabile del trattamento fornire adeguata assistenza al Responsabile del trattamento.

Art. 3 – Diritto di audit e di verifica periodica

Il Responsabile del trattamento si riserva il diritto di compiere attività di audit e, in particolare, avrà facoltà di verificare, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, anche presso la sede del Sub Responsabile del trattamento, la conformità delle procedure adottate da quest'ultima rispetto a quanto indicato nel presente Accordo ovvero richiesto dalla normativa.

A tal fine, lo stesso si impegna a concordare con il Sub Responsabile del trattamento il programma di audit.

Il Responsabile del trattamento procederà secondo quanto stabilito di volta in volta nel programma di audit, attraverso interviste, esame di documentazione e osservazioni sull'utilità e sulle condizioni operative al fine di raccogliere un numero di evidenze oggettive sufficiente alla determinazione della conformità ai requisiti prefissati.

Il diritto rappresentato nel presente articolo si estende anche a eventuali subfornitori del Sub Responsabile del trattamento.

In accordo all'art. 28, comma 3, del Reg. UE 2016/679, il Sub Responsabile del trattamento si riserva la facoltà di rilevare e segnalare al Responsabile del trattamento qualunque istruzione o procedura ritenga violare il Reg. UE 2016/679.

Art. 4 – Personale del Sub Responsabile del trattamento

Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a stipulare con il proprio personale dipendente un obbligo di riservatezza pari a quello contenuto nel presente Accordo. Si impegna inoltre ad adoperare, per il trattamento dei Dati Personali, solo ed esclusivamente personale debitamente formato in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 5 – Condizioni per le eventuali modifiche dell'accordo

Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di apportare al presente Accordo, in qualsiasi momento, le modifiche e gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari, per conformarsi a eventuali aggiornamenti normativi.

Di ogni modifica verrà data comunicazione all'altra Parte a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

A seguito della suddetta modifica, la Parte ricevente avrà 60 giorni per recedere dall'Accordo. Trascorso tale termine, le variazioni si riterranno accettare dalla Parte ricevente.

Art. 6 – Responsabilità del Sub Responsabile del trattamento

Il Sub Responsabile del trattamento tiene indenne e manlevato il Responsabile del trattamento da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte dello stesso delle disposizioni contenute nel presente Accordo. In particolare, il Sub Responsabile del trattamento tiene indenne il Responsabile del trattamento da qualsiasi perdita derivante da qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo o previste dalla normativa applicabile.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fin tanto che il Sub Responsabile del trattamento effettuerà il trattamento dei dati personali di cui l'Automobile Club d'Italia è Responsabile del trattamento.

Art. 8 – Cancellazione o restituzione dei Dati Personali

Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a cancellare o restituire i Dati Personali al Responsabile del trattamento al termine del presente Accordo ovvero in qualsiasi altro momento in cui tale richiesta venga avanzata dal Responsabile del trattamento stesso, salvo che non sia previsto diversamente dalla normativa specifica applicabile ai servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti.

Art. 9 – Titolarità e riservatezza dei Dati Personali

Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle obbligazioni previste dall'Accordo ogni informazione relativa all'altra Parte e/o agli interessati al trattamento dei Dati Personali e/o ai prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica ricevute dall'altra Parte o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo (nel seguito denominate "Informazioni Riservate"). Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal presente Accordo, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta del Responsabile del trattamento. Il Sub Responsabile

del trattamento adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate del Responsabile del trattamento e/o degli interessati a terzi e sarà comunque ritenuta direttamente responsabile nei confronti del Responsabile del trattamento di ogni violazione da parte dei propri dipendenti e/o subfornitori degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che il Sub Responsabile del trattamento possa dimostrare: a. essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del Sub Responsabile del trattamento stesso; b. essere già note prima di averle ricevute dal Responsabile del trattamento; c. essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. Le Informazioni Riservate rivelate rimangono di proprietà del Responsabile del trattamento. A seguito di richiesta scritta dello stesso Responsabile del trattamento tali informazioni devono essere restituite o distrutte dal Sub Responsabile del trattamento. I suddetti obblighi di riservatezza restano in vigore per due (2) anni dopo la cessazione per qualunque causa del presente Accordo.

Art. 10 – Legge applicabile, Foro competente e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie concernenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo o allegati a esso collegati, le Parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. Qualora la controversia non sia risolta bonariamente, la stessa deve ritenersi di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Ancona. Per la risoluzione di ogni controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo sarà applicata la Legge Italiana.

Art. 11 – Data Breach

Il Sub Responsabile del trattamento si obbliga a informare, senza giustificato ritardo e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati ed a prestare ogni necessaria

collaborazione al Responsabile del trattamento in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 34 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Responsabile del trattamento, ai sensi del paragrafo che precede, deve contenere almeno una descrizione della natura della violazione di Dati Personali e/o informazioni ed elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di Dati Personali e/o informazioni. La comunicazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di Dati Personali e/o informazioni e le misure proposte o adottate dal Sub Responsabile del trattamento per porvi rimedio. Quanto previsto al periodo che precede deve essere applicato anche qualora la violazione sia solo presunta o esista un sospetto pur in assenza di certezze. Il Sub Responsabile del trattamento dovrà tenere un aggiornato inventario delle violazioni dei Dati Personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Responsabile del trattamento di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario devono figurare unicamente le informazioni necessarie a tal fine. Il Responsabile del trattamento avrà diritto, direttamente e/o indirettamente tramite terzi di propria fiducia, di effettuare ogni verifica, anche presso le sedi del Sub Responsabile del trattamento, utile al fine di verificare il rispetto da parte del Sub Responsabile del trattamento delle prescrizioni del presente articolo. Il Responsabile del trattamento avrà altresì il diritto di richiedere la compilazione da parte del Sub Responsabile del trattamento di questionari di self assessment. Resta ferma l'applicabilità di ogni eventuale disposizione di legge di ogni genere e natura in materia di segnalazione delle violazioni dei dati.

Art. 12 – Clausole finali

Il presente Accordo sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, fra le parti e costituisce l'unico esistente in relazione alle materie in esso trattate. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Accordo. Le Parti dichiarano di aver negoziato in modo specifico tutte le clausole del presente Accordo. Qualsiasi notifica, lettera o altra comunicazione prevista dal presente Accordo è comunicata per iscritto tramite lettera o fax agli indirizzi di seguito indicati:

- Per il Responsabile del trattamento



Denominazione/ragione sociale	Automobile Club d'Italia
	privacy@aci.it
Legale Rappresentante	Ing. Angelo Sticchi Damiani

- Per il Sub Responsabile del trattamento

Denominazione/ragione sociale	Easy Drive
e-mail	massimo.dallara@fcagroup.com
Legale Rappresentante	Massimo Dallara

Torino, 20/12/2018


Il Sub Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento